


LA COMUNITA' SALESIANA

COLLANA
COLLOQUI
SULLA
VITA
SALESIANA

4

ELLE DI CI
TORINO-LEUMANN



LA COMUNITÀ SALESIANA

LEGGIUNO (VARESE), 28-31 AGOSTO 1972

EDIZIONE EXTRA-COMMERCIALE

S. Indelicato

ELLE DI CI
TORINO-LEUMANN
1973

LA COMUNITÀ SALESIANA

REGOLINO (VA) 1951 - 2011

EDIZIONE EXTRA-COMMERCIALE

Handwritten signature

Visto, nulla osta: Torino, 28.4.73: Sac. D. Magni
Imprimatur: Sac. V. Scarasso, *Vic. gener.*
ME 0753-73
Proprietà riservata alla Elle Di Ci, Colle Don Bosco (Asti)

La comunità ispettoriale salesiana

GIOVANNI RAINERI

Introduzione

Il presente non è uno studio esaustivo sulla comunità ispettoriale salesiana, né dal punto di vista della sua evoluzione storica, né, tanto meno, dal punto di vista giuridico. Per uno studio storico, che abbraccerebbe cento anni (nel 1873 compare per la prima volta nell'edizione ufficiale delle costituzioni la parola « ispettore ») ci vorrebbe la ricerca in archivio di molti documenti ancora inediti (si pensi ai venti capitoli generali in molti dei quali si parlò di questo argomento). Per uno studio giuridico si dovrebbero fare confronti con il diritto dei religiosi prima e dopo la pubblicazione del Codice di Diritto Canonico per stabilire fino a che punto, o da quando, l'ispettoria salesiana corrisponda alla provincia religiosa. In ambedue i casi c'è materia per anni di studio.

Molto più semplicemente: dopo una breve sintesi storica, per quanto possibile fedele, ci si ferma sulla « comunità ispettoriale » quale ipotizzata dal Capitolo Generale Speciale XX, se ne traggono alcune conclusioni e si pongono alcuni problemi, chiedendo a tutti apporti critici costruttivi e sperando che altri approfondisca la materia che ci appare molto interessante, dal punto di vista salesiano.

I. EVOLUZIONE DELL'ISPETTORIA SALESIANA FINO AL XVIII CAPITOLO GENERALE: 1873 - 1958

Nascita delle ispettorie

Non si trova cenno di province o di ispettorie nelle costituzioni prima del 1873.¹ Solo nel testo presentato quell'anno per l'approvazione definitiva al capo IX *De coeteris superioribus*, dove

¹ M.B., vol. VII, p. 705ss, 871ss; vol. VIII, app. 6, p. 105ss.

si parla dei componenti del « capitolo superiore », ² che sono: il prefetto, il direttore spirituale, l'economista — scelti direttamente dal Rettor maggiore, che, allora, era Don Bosco — e altri tre consiglieri eletti da tutti i professi perpetui, si aggiunge nel paragrafo 17: « Si opus fuerit, Rector Maior, cum Capituli Superioris consensu, constituet *visitatores* eisdemque curam quamdam demandabit de certo domorum numero, cum earum distantia et numerus id postulaverit. Huiusmodi *visitatores* seu *inspectores* Rectoris Majoris vices gerent in domibus et negotiis eisdem demandatis ». ³

È facile cogliere in questo testo la preoccupazione « unitaria » di Don Bosco, sia nella nomina diretta di alcuni consiglieri superiori, sia nella figura di questi « *inspectores* » che appaiono come delegati « ad nutum » del Rettor maggiore con solo i poteri da lui loro di volta in volta delegati; tanto più che egli spiegò meglio il suo pensiero in una postilla esplicativa al paragrafo 17: « Qui in aliis institutis procuratores, aut provinciales, aut commissarii nuncupantur, apud nos *visitatores* appellantur ». ⁴ Affermazione abbastanza generica che, accettando la terminologia d'uso, poteva accontentare Roma, ma sotto cui non c'era solo una questione di nomi. Nella redazione definitiva delle costituzioni approvate la parola *inspectores* è sostituita con *cognitores*, per uno scrupolo di forma, non di contenuto, ci assicura l'Amadei. ⁵ In tale edizione anche prefetto, direttore ed economista del capitolo superiore, come gli altri tre consiglieri sono « eletti » « a Rectore Majore et a sociis qui... jam vota perpetua emiserint » e non più dal solo Rettor maggiore come avrebbe voluto Don Bosco. ⁶

Con la fondazione in Francia ed in America latina nel 1875 aumentava il numero e la distanza delle case e si avvicinava quindi il tempo di nominare i « *visitatores* » o « *inspectores* » come diceva Don Bosco, o provinciali, come intendeva Roma. Nell'An-

² Solo nel capitolo XIX del 1965 si cambiò il nome in « consiglio ».

³ *Constitutiones...*, Aug. Taur. 1873. Cfr. M.B., vol. X, cap. VII, app. 1, p. 883ss.

⁴ M.B., vol. X, cap. VII, app. 9, p. 995.

⁵ M.B., vol. X, p. 955.

⁶ Const. 1874 III, cap. IX, art. 1, in M.B., vol. X, p. 973.

nuario del 1877 appaiono due « province »: la Romana senza titolare e l'« Americana » con Don Giovanni Cagliero ispettore.⁷

Nello stesso anno Don Bosco inserì negli schemi preparati per il primo capitolo generale, da celebrarsi l'anno seguente, il titolo: « Ispettorati o Province », spiegando che l'espansione della congregazione rendeva necessario attuare quanto prescritto dal n. 17, c. IX delle costituzioni per attivare e regolare « le attribuzioni degli ispettori e dei direttori e i rapporti tra loro e con il Rettor maggiore », ⁸ espressioni in cui affiora chiara la preoccupazione unitaria.

Dalle discussioni capitolari uscì la deliberazione V che in quattro capitoli contiene il primo *Regolamento per l'Ispettore*, che ancora non c'era, nella cui introduzione è detto che egli « ha l'incarico di mantenere l'osservanza delle nostre costituzioni e di impedire gli abusi che potrebbero introdursi nelle case della sua ispettoria ».⁹

Caratteristica dei poteri dell'ispettore, estesi a molta materia che in seguito gli sarà riconosciuta dalle costituzioni e dal diritto comune, è che egli li esercita per delega del Rettor maggiore e del capitolo superiore da cui è inviato e davanti a cui unicamente è responsabile, che deve tenere informato della situazione con un formulario annuale e informazioni mensili, incitando anche direttori e confratelli a tenere corrispondenza diretta con il Rettor maggiore, che è il vero superiore il quale fissa all'ispettore la residenza e gli dà un vicario in caso di assenza.

Dovere precipuo dell'ispettore è la visita annuale già minuziosamente descritta e che un tempo era compito del Rettor maggiore o di altro superiore; egli può disporre del denaro eccedente delle comunità per il bene generale della congregazione o dell'ispettoria, ma sulle necessità delle case non può prendere decisioni, se non udito il capitolo superiore. Non gli è accanto alcun

⁷ E. CERIA, *Annali...*, vol. I, p. 308s; P. STELLA, *Don Bosco nella storia della religiosità cattolica*, vol. I, Zurigo 1968, p. 157-158.

⁸ *Capitolo generale della Congregazione salesiana da convocarsi in Lanzo nel prossimo settembre 1877*, Torino 1877, p. 15. Cfr F. DESRAMAUT, *Les Constitutions salésiennes...*, p. 241, nota 3.

⁹ Cfr *Deliberazioni dei primi sei capitoli generali*, S. Benigno 1902. Oltre quello già citato del Desramaut, molto utile per ogni studio sulle ispettorie: GROUPE LYONNAIS DE RECHERCHES SALÉSIENNES, *Evolution du texte des «Regolamenti della Società salesiana»*, segnalato nella bibliografia.

consiglio, ma solo un eventuale aiuto per la tenuta dell'archivio di cui si fa la descrizione.

Quanto al modo di esercitare il suo servizio, « egli è un padre ed un amico il quale va a visitare i suoi confratelli per aiutare e consigliare e per trattare coi direttori le cose da provvedersi o rinnovarsi... » e per dialogare « con benevolenza » con i singoli confratelli; ma è soprattutto con il superiore locale che deve intrattenersi sulla sanità, moralità, amministrazione, perché tutto sia « alla maggior gloria di Dio », non mancando alla fine di « far notare ciò che gli pare contrario alla religione, alla moralità e alla povertà ».¹⁰

Il capitolo generale del 1877 si era posto anche il problema dei futuri sviluppi, come si deduce dalla terza appendice alle deliberazioni, in cui si tratta del « costumiere », che dovrà avere ogni ispettoria, « dove tutte le usanze locali saranno notate. Detto costumiere è formato dalle risoluzioni che si prendono nei *capitoli ispettoriali* e le sue prescrizioni restano obbligatorie da osservarsi nelle case di quell'ispettoria solamente ».¹¹ Comincia cioè a farsi sentire la difficoltà di norme strettamente uniche per situazioni che stanno diventando diverse; è il primo cenno di decentramento e di pluralismo, e poteva essere anche un'apertura possibile per una pastorale articolata.

Perché un confratello potesse divenire ispettore, oltre all'età, l'anzianità di professione e l'esemplarità di vita richieste anche oggi, era detto che fosse uno dei direttori delle case della provincia, « od almeno debb'essere tale da poter dar saggio di conoscere gli usi, i costumi e le persone dei luoghi in cui deve esercitare il suo ufficio »;¹² saggia norma pastorale a cui nel 1905 si sostituirà più brevemente « abilità e prudenza nel disbrigo degli affari ».

Nell'Annuario del 1878 appaiono *quattro ispettorie*: Americana, Romana, Piemontese, Ligure. Il 7 settembre dello stesso anno, di ritorno dalla Francia, adunati ad Alassio i membri del capitolo superiore e i direttori, Don Bosco delimitò le ispettorie ed elesse i titolari: Don Francesia per il Piemonte, Don Cerruti

¹⁰ Cfr *Deliberazioni dei primi...*, cap. I, delib. 5^a.

¹¹ *Deliberazioni del Capitolo...*, 1878, app. 3^a, art. 5 e 7, in F. DESRAMAUT, *op. cit.*, p. 241s.

¹² *Deliberazioni del Capitolo...*, 1878, Dist. V, cap. I, art. 1.

per la Liguria, Don Bodrato per l'Argentina e l'Uruguay, Don Monateri, vice ispettore, per la Romana; Don Cerruti rimaneva ad Alassio e Don Francesca a Varazze.¹³

Le ispettorie dal II al X capitolo generale

Il 7 marzo del 1879 Don Bosco annunciava con una circolare alle case la erezione delle ispettorie e la nomina dei titolari; subito dopo, recatosi a Roma, presentava alla Santa Sede la prima *Relazione triennale sullo stato della congregazione*.

Il 5 aprile giunsero le « osservazioni » da Roma. La seconda era a proposito delle « ispettorie » e conteneva due rilievi: 1) *il nome* inusitato doveva essere sostituito da quello usuale di provincia; 2) *la facoltà* di erigere province era da chiedersi alla Santa Sede. Ne seguì uno scambio di repliche, in agosto e in ottobre. Don Bosco insistette sul nome che, in tempi così anticlericali, toglieva ogni sapore monastico e ogni odiosità, adducendo anche il consiglio di Pio IX e offrendo un compromesso: si accetti il termine « ispettoria » in via provvisoria, oppure si usi il termine « provincia » nelle relazioni con la Santa Sede, lasciando però la « libertà di usare nel secolo quei modi e quei vocaboli che sono possibili in questi tempi ».

Quanto alla erezione Don Bosco osservava che si era voluto adempiere la norma del capo IX paragrafo 17 delle costituzioni approvate, ma che la vera erezione « non era ancor fatta, ma solo proposta ad esperimento, qualora se ne conosca possibile l'effettuazione ». Pare che la Santa Sede abbia lasciato cadere le sue riserve,¹⁴ tanto che le ispettorie continuarono ad esistere e proliferare di fatto fino a quando nel 1902 se ne chiese l'erezione canonica e il nome finì per rimanere secondo il compromesso suggerito da Don Bosco.¹⁵

¹³ E. CERIA, *Annali...*, vol. I, p. 308-309; M.B., vol. XIV, p. 42ss; M. WIRTH, *Don Bosco e i Salesiani...*, Torino, Elle Di Ci, 1970, p. 209s.

¹⁴ Su questa vicenda si veda M.B., vol. XIII, p. 280-281; vol. XIV, p. 221s, dove sono pubblicati i documenti relativi; E. CERIA, *Annali...*, vol. I, p. 355 e 360.

¹⁵ È deduzione legittima sia per l'uso continuato dei vocaboli nei documenti posteriori, sia per la sanatoria richiesta nel 1904. Cfr P. STELLA, *op. cit.*, vol. I, p. 157s.

Nel secondo capitolo generale (1880) si prescrive all'ispettore la cura delle vocazioni e gli si delega la nomina degli esaminatori per l'ammissione alla vita religiosa e gli si inculca la vigilanza perché i direttori facciano le conferenze e ricevano i rendiconti.¹⁶ Nel sesto capitolo generale (1892), secondo del rettorato di Don Rua, si raccomanda la cura del personale in formazione, la sollecitudine per gli oratori festivi, la cura diretta dei cooperatori e lo stimolo ai direttori perché se ne interessino.¹⁷

Nel capitolo del 1895, il settimo, incominciano le preoccupazioni finanziarie, si introducono le norme minute — un vero rito! — riguardanti la cassaforte ispettoriale, e quelle sulle relazioni... diplomatiche con il direttore della casa in cui l'ispettore ha sede.¹⁸

Il nono capitolo generale (1901) delibera la modifica della composizione dei capitoli generali: non sarebbero più intervenuti i direttori delle case, — con un delegato di ogni comunità quando si eleggeva il Rettor maggiore, — ma solo gli ispettori accompagnati da un delegato eletto nei capitoli ispettoriali, secondo le norme che furono in vigore fino al 1965. Si dava così ai capitoli ispettoriali la possibilità di cominciare a funzionare; era un passo avanti nella « provincializzazione ». Fu demandata a Don Rua la richiesta alla Santa Sede di ratificare le nuove norme e della *erezione canonica* « delle ispettorie o province », che allora erano già 31. Con rescritto del 20 gennaio 1902 la Santa Sede concedeva l'erezione canonica e la sanazione di eventuali precedenti irregolarità, e, concedendo per il prossimo capitolo generale che i membri venissero designati come era stato richiesto, demandava allo stesso capitolo la codificazione definitiva.¹⁹ Sarebbe utile una ricerca dei motivi per cui Don Bosco e lo stesso Don Rua non chiesero prima l'erezione canonica, eludendola anzi con una certa diplomazia; non era certo solo questione di termini giuridici.

L'erezione canonica comunque esigeva la modifica dei regolamenti e questa fu posta allo studio nel decimo capitolo generale.

¹⁶ Dist. IV, cap. V, art. 9; Dist. III, cap. IV, art. 13; Dist. III, cap. IV, art. 5 (in *Evolution du texte...*, *op. cit.*).

¹⁷ Ivi, Regol., 1894, art. 156 e 154.

¹⁸ Ivi, ultimo capo.

¹⁹ E. CERIA, *Annali...*, vol. III, cap. IX, p. 144-145.

Le ispettorie e il decimo capitolo generale

Il capitolo generale del 1904, il decimo, era composto di settantacinque membri, — mentre i salesiani, diffusi in 340 case, erano circa 4000 — e fu senz'altro uno dei più importanti della nostra storia, perché « vi furono rivedute e coordinate in un testo unico tutte le deliberazioni dei capitoli generali precedenti » e furono prese deliberazioni « come non mai per l'addietro né si numerose, né si rilevanti ». ²⁰ Si codificavano le indicazioni di trent'anni di esperienza da quando erano state approvate, cioè le costituzioni.

Una commissione postcapitolare ebbe il mandato di ordinare le deliberazioni prese « in tre categorie: ... 1) deliberazioni *organiche* da presentarsi bentosto all'approvazione della Santa Sede; 2) deliberazioni *precettive* di carattere generale, e permanente, che tuttavia né mutano né aggiungono nulla alle costituzioni... e queste doversi coordinare nei Regolamenti; 3) deliberazioni che hanno carattere transitorio, od esortativo, o regionale... ». ²¹ Per quanto *riguarda le ispettorie*, « un pensiero aveva occupato la mente di Don Rua nella discussione... ed era di far capire che le ispettorie salesiane non corrispondono, per Don Bosco, alle province degli altri istituti religiosi: Don Bosco voleva che tutta la Congregazione fosse sempre *un'unica famiglia*, non tante sezioni di famiglia quante le ispettorie. Temeva insomma che i salesiani un po' alla volta si « provincializzassero ». ²²

Nelle deliberazioni « organiche » approvate dalla Santa Sede il 1° settembre 1905, si tratta delle ispettorie al capo IX, paragrafo 17, diviso in 14 articoli, quasi come uno sviluppo dell'articolo 17 del capo IX delle costituzioni a cui si richiama espressamente. ²³ Con sei capitoli di deliberazioni « precettive » si formò il nuovo regolamento. La discussione fu assai vivace, « per avere un regolamento non solo canonicamente ben fatto, ma che conservasse il carattere salesiano », come aveva auspicato Don Cer-

²⁰ E. CERIA, *Annali...*, vol. III, cap. XXIV, p. 503.

²¹ *Regolamenti per le case della Pia Società di S. Francesco di Sales*, Torino 1906, Dichiarazioni, p. 3.

²² E. CERIA, *Annali...*, vol. III, cap. XXIV, p. 521.

²³ *Deliberazioni dei Capitoli generali della Pia Società Salesiana « da ritenersi come organiche »*, Torino 1905, p. 36-42.

ruti. Non senza tensioni e rimandi di commissione in commissione si giunse a formulare un certo numero di deliberazioni da sottoporre come « organiche » alla Santa Sede e il regolamento provvisorio *ad experimentum* per sei anni, « atteso che senza un regolamento approvato dal capitolo generale, sia pure solo *ad experimentum*, le ispettorie non potranno funzionare a dovere » si legge in una mozione della commissione di 48 membri, su 75 presenti al capitolo!²⁴

La commissione postcapitolare, fondendo insieme deliberazioni organiche e precettive, preparò nel 1906 in un solo volume i sei regolamenti con articoli numerati dall'1 al 1406 e un copioso indice analitico. Il terzo è quello degli ispettori, diviso in nove capitoli, più un'appendice, di 84 articoli, dal 942 al 1026. È un centone di disposizioni capitolari, di brani di circolari e disposizioni varie, pletorico, disordinato, con qualche ripetizione e contraddizione, ma ricco di contenuto religioso e pastorale.²⁵ In attesa dell'approvazione da parte della Santa Sede delle deliberazioni organiche, per togliere ogni timore, Don Rua aveva provvisoriamente pubblicato il regolamento *ad tempus*.

In tali testi la provincializzazione fa qualche passo avanti. L'ispettore, sempre di nomina del Rettor maggiore e con i requisiti dell'esemplarità e dell'abilità negli affari, che può essere rimosso anche nel sessennio e rieleto,²⁶ deve essere *assistito da due o quattro consiglieri* da convocarsi una volta al mese e da « udire sempre nelle cose di maggior momento ».²⁷ Un passo avanti fa la collegialità, sia per il voto deliberativo nei casi contemplati dal diritto comune, sia nella necessità del voto consultivo nei casi di atti di governo di un certo rilievo. Appaiono un *vicario*, scelto dallo stesso ispettore tra i consiglieri — se non gli viene dato dal Rettor maggiore — in caso di assenza, un *incaricato dell'economia* ed un *consigliere segretario*, ed altri incaricati di compiti speciali: una certa divisione del lavoro, insomma.²⁸

Assume un certo volto anche il capitolo ispettoriale cui è

²⁴ E. CERIA, *Annali...*, vol. III, cap. XXIV, p. 512-513.

²⁵ Nell'Archivio Centrale Salesiano esiste una copia interfoliata appartenente a Don Gusmano, dove tali difetti sono minuziosamente rilevati.

²⁶ *Regolamento*, art. 947.

²⁷ *Regolamento*, *passim*, ma soprattutto il cap. IV: *Facoltà dell'Ispettore*.

²⁸ *Regolamento*, specie il cap. VII: *Consiglieri Ispettoriali*.

demandata vuoi la elezione dei delegati al capitolo generale, vuoi delle commissioni esaminatrici²⁹ dei novizi e dei professandi, vuoi il compito di « trattare gli affari che fossero richiesti dai bisogni dell'ispettoria ».³⁰

Le facoltà dell'ispettore sono quasi tutte legate al consenso del capitolo superiore e del Rettor maggiore, di cui deve riconoscere e far riconoscere l'autorità. Il suo compito pastorale, oltre stimolare la pratica delle costituzioni e correggere gli abusi, gli impone di « predicare ai soci coll'esempio la pietà, la carità, la osservanza delle Costituzioni, la temperanza e lo zelo della gloria di Dio e della salute delle anime », ³¹ curare le vocazioni... « Dai soci si farà piuttosto amare che temere; si interesserà del loro bene spirituale, intellettuale, materiale; provvederà amorevolmente ai loro bisogni; risponderà con sollecitudine alle loro lettere; procurerà infine di conoscere l'indole, le attitudini, le virtù, onde poter meglio valersi dell'opera loro e indirizzare ognuno a promuovere la gloria di Dio e il vantaggio della Pia Società ».³² Compare per la prima volta anche la figura di un incaricato ispettoriale dei cooperatori. Notevole la costituzione di un tribunale di prima istanza, composto di due consiglieri ed un professo perpetuo.³³ Vi si riparla delle osservazioni scritte della visita, minuziosamente descritta, e delle relazioni con la casa di residenza, che dovrebbe rispecchiare « nel suo organismo tutta l'opera salesiana ».³⁴ Si affaccia timidamente qualche caso di intesa con altri ispettori relativamente alle pubblicazioni, le questue, gli scambi di confratelli.³⁵

Che si trattasse di un passo avanti lo si prova dal fatto che i nuovi ispettori non sostituiscono gli antichi « visitatori o ispettori » del 1874, ma vi si aggiungono. Qualche confusione residua nei termini scompare del tutto, quando, adeguate le costituzioni

²⁹ Erano norme soprattutto per l'Italia e le Isole adiacenti con un decreto della S.C. dei Vescovi e Regolari, *Regulari disciplinae*, del 25 gennaio 1848.

³⁰ *Regolamento*, art. 956.

³¹ *Regolamento*, art. 966.

³² *Regolamento*, art. 972.

³³ *Regolamento*, art. 1033.

³⁴ *Regolamento*, cap. VIII.

³⁵ *Regolamento*, art. 1017.

al Codice di Diritto Canonico, gli ispettori vengono chiamati latinamente « provinciali » e l'ispettoria « provincia »; per poco tempo, perché poi si sostituisce di nuovo correntemente « ispettoria » e « ispettori ».³⁶

Dall'XI al XVIII capitolo generale: 1904-1958

L'undicesimo capitolo generale, che, finiti i sei anni di esperimento, avrebbe dovuto dare i regolamenti definitivi, chiuse invece i suoi lavori demandando al capitolo superiore il compito di nominare una commissione per rivedere tutto secondo dieci norme, elaborate in capitolo sotto la presidenza di Don Ricaldone, al fine di « mantenere saldo lo spirito di Don Bosco, integri conservando quegli articoli che si riconoscevano suoi, e di eliminare dai regolamenti quanto contenevano di puramente esortativo ».³⁷ Il lavoro della commissione fu completato dall'adeguamento delle costituzioni e dei regolamenti al Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1917, approvate il 19 luglio del 1921 dalla Santa Sede e presentate al capitolo generale XII, che si riunì a Valdocco soltanto nel 1922 a causa della guerra e della situazione generale postbellica, e che furono edite in data 8 dicembre 1923. Queste costituzioni portano tutto un capitolo, il IX, sulle « Ispettorie o province », erette con licenza della Santa Sede, su cui l'ispettore « esercita la potestà *ordinaria* in foro esterno ed interno, giusta i Sacri Canoni e le costituzioni », per cui dev'essere sacerdote. Sia pure « con l'approvazione del Rettor maggiore » può indire, « in via straordinaria » il capitolo ispettoriale, ogni volta che lo crederà conveniente per il bene della sua ispettoria... per trattare gli affari che fossero richiesti dai bisogni « della medesima ».³⁸ Ma i doveri pastorali sono riassunti in un solo articolo.³⁹

Nei regolamenti, ricordata la sottomissione al Rettor maggiore e la sua qualità di ordinario religioso⁴⁰ e gli altri suoi doveri,⁴¹ si dice che « deve ascoltare sempre specie nelle cose di maggior

³⁶ Cfr Const. 1921, art. 152, 153, 154-166, e Cost. 1923, art. 83 e 84-102.

³⁷ E. CERIA, *Annali...*, vol. IV, cap. I, p. 6-9.

³⁸ Cost. 1923, cap. IX, art. 84, 86, 96 e 97.

³⁹ Ivi, art. 87.

⁴⁰ Regol. 1924, art. 340 e 341.

⁴¹ Ivi, art. 342, 343, 346.

momento » e per le decisioni che possono « aggravare le condizioni finanziarie delle case dell'ispettoria » il consiglio ispettoriale, da radunarsi, previa comunicazione delle cose da trattarsi, una volta al mese. Nel consiglio agli incarichi precedenti si aggiunge quello di un ufficio per i cooperatori da affidare a due consiglieri, l'incarico dell'interim in caso di assenza ad un consigliere di sua scelta, mentre in caso di morte sottentra il più anziano di professione o di età.

La lettura dei regolamenti dà l'impressione che la nuova redazione sia più fredda e distaccata dalle precedenti, più giuridica, identica nella sostanza, ma in cui è venuto a mancare il tono pastorale dei regolamenti del 1906.⁴²

Il capitolo generale XIV (1947) deliberò che i consiglieri fossero « due direttori e due non direttori » e avessero incarichi speciali, come: oratori festivi, scuole, scuole professionali. Ma solo potevano ricevere segnalazioni dai confratelli per trattare in consiglio tali cose, non per andare in giro per le case.⁴³ Il capitolo generale XVII (1952) sottomise alla giurisdizione dell'ispettore anche gli studenti di altre ispettorie e introdusse una variante riguardante l'economista nei regolamenti.⁴⁴

Nelle deliberazioni del capitolo XVIII (1958) si esortano gli ispettori a non governare senza ascoltare i consiglieri da scegliersi « possibilmente specializzati nelle varie branche delle nostre attività », con il criterio dell'efficienza delle opere insomma che prevale sempre più.⁴⁵

Nelle « circolari » dei superiori

La creazione delle ispettorie fu dovuta al fatto che il moltiplicarsi delle opere e delle attività « metteva il superiore generale nella difficoltà o impossibilità di assumere lui stesso il controllo

⁴² Cfr, per esempio, art. 943: « Quando lo richiederanno le circostanze »; 944: « Dare a questo fine tutti i provvedimenti nelle case della sua ispettoria »; 949: « La distanza non renda troppo difficile l'intervento alle riunioni del consiglio »; 958: « Nella formazione dei Capitoli delle case sarà richiesto anche il parere del rispettivo direttore »; e soprattutto il capo V, art. 966-981; cap. VI (visita), art. 982-985, 988-989, 996-998, etc.

⁴³ Cfr Atti del Capitolo Generale XIV.

⁴⁴ Dopo il Capitolo Generale XVII, cfr Regolamenti, art. 361; e *Atti del Capitolo Superiore*, n. 170, ottobre 1952, p. 23.

⁴⁵ *Atti del Capitolo Superiore*, n. 202, p. 22.

di tutte le opere », ⁴⁶ e, in definitiva, di esercitare quel tipo particolare di autorità paterna voluta da Don Bosco, di cui le prime costituzioni erano una espressione così tipica, ma le cui prescrizioni primitive vennero lentamente modificate per l'intervento di Roma e per l'evolversi naturale della situazione e del diritto. ⁴⁷ Nella mente di Don Bosco l'ispettore doveva rendere possibile al Rettor maggiore di esercitare sempre e dovunque tale tipo di paternità. Lo provano certe espressioni del primo capitolo generale, quando descrivono il modo di esercitare l'ufficio di ispettore; si trova in esse anche l'eco del cuore e dell'intento pastorale di Don Bosco. ⁴⁸ Il lento adeguarsi delle ispettorie al paradigma delle province, non avvenne senza resistenza in vista di mantenere in questa delicata struttura della congregazione la impronta voluta da Don Bosco.

Se ne trova, a mio avviso, la prova studiando un'altra serie di interventi sull'argomento, e cioè le circolari dei superiori che sottolineano le preoccupazione dello scomparire di quell'impronta. Se ne occuparono Don Rua, Don Albera, ⁴⁹ Don Rinaldi ⁵⁰ e Don Ricaldone. Quest'ultimo, nel 1936, dopo aver citato e riassunto abbondantemente il pensiero di Don Bosco e dei suoi successori nella circolare *Fedeltà a Don Bosco Santo*, ⁵¹ vi ritorna in un lungo suo trattato sulla « visita ispettoriale ». ⁵² Vi si dice che gli ispettori « condividono l'autorità e la paternità dei superiori maggiori di cui sono i legittimi rappresentanti » ⁵³ e sono « teneri padri, consiglieri ed amici, quali rappresentanti del Rettor maggiore, anzi, di Dio ». ⁵⁴ Infatti « il nostro fondatore e Padre...

⁴⁶ F. DESRAMAUT, *op. cit.*, p. 244, commento all'art. 83.

⁴⁷ P. STELLA, *Don Bosco...*, vol. I, p. 158s.

⁴⁸ Cfr *Evolution du texte...* Le Deliberazioni del 1878 ci sono quasi per intero. Si vedano anche E. CERIA, *Annali*, e M.B. nei luoghi citati sopra.

⁴⁹ Cfr P. ALBERA, *Circolari...*, Torino 1965, p. 76-83.

⁵⁰ Sulla visita canonica, *Atti del Capitolo Superiore*, 6 gennaio 1923, p. 45. Don Rinaldi parla qui del modo di compiere la visita canonica da parte dei Visitatori, ma è evidente che anche gli Ispettori devono tenere gli stessi modi.

⁵¹ P. RICARDONE, *Fedeltà a Don Bosco santo*, in *Atti del Capitolo Superiore*, n. 74, 24 marzo 1936, specialmente p. 79-83.

⁵² P. RICARDONE, *La visita canonica alle case salesiane*, in *Atti...*, n. 94, luglio-agosto 1937.

⁵³ P. RICARDONE, *Fedeltà...*, p. 79.

⁵⁴ P. RICARDONE, *Fedeltà...*, p. 80. È una citazione di Don Rua; cfr *Lettere circolari*, ed. 1965, p. 75-79; Doveri degli Ispettori, *ivi*, p. 330-347.

parlando dell'ispettore, che è appunto il superiore destinato ordinariamente a compiere la visita, lo chiamò fratello maggiore. Con tutto ciò egli intese allontanare dalla visita stessa tutto ciò che possa... anche solo affievolire quello spirito di famiglia che deve stringere, in uno spirito soave di carità, i figli e i fratelli attorno al padre ». ⁵⁵ Sono parole congeniali alla tradizione salesiana e addolciscono le norme minuziose sulla visita canonica, nelle 211 pagine della circolare, con uno sforzo evidente di conciliare gli adempimenti giuridici e lo spirito di famiglia. ⁵⁶

II. RINNOVAMENTO DELL'ISPETTORIA SALESIANA NEI CAPITOLI GENERALI XIX E XX: 1965 E 1971

Il capitolo generale XIX

a) Il capitolo generale XIX ha portato *poche modifiche agli articoli delle costituzioni e dei regolamenti* sulle ispettorie. Lasciando quelle solo verbali, ⁵⁷ se ne notano alcune. Viene allargato il consiglio ispettoriale, ⁵⁸ istituito il vicario e reso obbligatorio che l'economista appartenga al consiglio; ⁵⁹ al capitolo ispettoriale viene chiamato il maestro dei novizi. In vista del « ridimensionamento » è obbligatorio il voto deliberativo del consiglio « per autorizzare opere straordinarie e modificare lo scopo di quelle esistenti ». ⁶⁰ Scompaiono del tutto i riti relativi alla cassaforte ispettoriale. ⁶¹ Si provvide a una innovazione importante dal punto di vista pastorale con l'istituzione dei delegati ispettoriali « per

⁵⁵ P. RICALDONE, *La visita...*, p. 3.

⁵⁶ « La visita, canonicamente intesa, è un'inquisizione fatta dal superiore legittimo allo scopo di rendersi conto del governo delle singole comunità affidate alle sue cure e della disciplina ecclesiastica e religiosa che in esse si osserva » (P. RICALDONE, *La visita...*, p. 3). Si vede poi che suo modello è la visita del vescovo alle sue parrocchie e la preoccupazione inevitabile anche dell'efficienza delle opere.

⁵⁷ Cfr Cost. 1966, art. 88, 96; Regol. 1966, art. 360-363. L'art. 160 però modificato permette la costituzione di « una casa ispettoriale » fuori da altra opera salesiana ed ha quindi una certa importanza.

⁵⁸ Cost. 1966, art. 92.

⁵⁹ Ivi, art. 93.

⁶⁰ Regol. 1966, art. 352.

⁶¹ Ivi, art. 354.

i vari settori della attività salesiana », tra cui quello dei cooperatori,⁶² che devono essere « confratelli particolarmente qualificati »; e si istituzionalizzano le consulte composte anche di laici e di secolari con l'obbligo di servirsene « sistematicamente » per la programmazione delle attività ordinarie e straordinarie della ispettoria.⁶³

b) I cambiamenti normativi rispecchiano solo una minima parte la ricchezza e le « aperture » degli *orientamenti e deliberazioni* del capitolo generale XIX, prese *ad experimentum* per un sessennio e da costituzionalizzare nel capitolo XX, e che, almeno in parte, erano già un avvio al rinnovamento e alla revisione voluta dal Concilio Vaticano II.⁶⁴ In risposta alle richieste dei capitoli ispettoriali e dei confratelli per il rinnovo delle strutture di governo, tenendo presenti: lo spirito salesiano, la tradizione, lo sviluppo della congregazione, « le richieste dei tempi » e della Chiesa del Concilio, il capitolo stabilisce le « esigenze fondamentali: unità, adattabilità, articolazione, razionalità e funzionalità », sottolineando però che la *unità* « sta alla base della costituzione stessa della società salesiana » e si incarna nel Rettor maggiore, nell'ispettore e nel direttore, dotati, ai rispettivi livelli, « di ogni competenza ».⁶⁵

Lo spirito di *adattabilità* vien fatto risalire a Don Bosco stesso, come quello che « caratterizza le origini e lo sviluppo della sua opera » ed ha la possibilità di « venire incontro alla molteplicità delle situazioni pastorali nello spirito del Concilio; essa esige più efficienti articolazioni sul piano giuridico e su quello tecnico », sia per il regime interno della congregazione, sia per « l'inserimento nella comunità della Chiesa e della società per le crescenti collaborazioni ». A loro volta *razionalità e funzionalità* chiedono la divisione del lavoro e delle mansioni, il funzionamento di centri di studio specializzati per la programmazione e la esecuzione in ogni campo delle attività salesiane.⁶⁶

Si ipotizzava quindi un'ispettoria di dimensioni tali da poter

⁶² Ivi, art. 409, 458.

⁶³ Ivi, art. 459.

⁶⁴ *Perfectae caritatis*, § 2, 3, 4.

⁶⁵ Cap. Gen. XIX, *Atti*, p. 27, 28.

⁶⁶ Cap. Gen. XIX, *ivi*.

darsi una programmazione pastorale e capace di reperire uomini e di formarli e trovare i mezzi per eseguirlo, utilizzando bene i confratelli,⁶⁷ con articolazione del consiglio ispettoriale e varia consulenza tecnica.⁶⁸ L'appartenenza a conferenze ispettoriali non doveva condizionare una ispezione così strutturata.⁶⁹

Delineata chiaramente la preferenzialità dei ceti a cui si rivolge la nostra missione si stimolava l'opera e la vigilanza dell'ispettore e del consiglio perché le opere rispondessero, secondo le esigenze locali, alla missione medesima.⁷⁰ Il rinnovamento supposeva un deciso ridimensionamento, necessario, dopo cento anni, sia per ragioni di adattabilità, sia per volontà del Concilio. Per poterlo attuare gli ispettori ed i consigli venivano impegnati allo studio dello stato delle opere, della situazione reale della ispezione, delle esigenze giovanili e popolari locali, onde fare un programma misurato sulle energie disponibili, le condizioni, le prospettive, attuali e future delle opere stesse.⁷¹

c) Alla luce di queste direttive appare singolarmente aperto a prospettive di rinnovamento religioso e pastorale anche il modo con cui il capitolo si occupa degli argomenti di sempre: studi e formazione dei confratelli, loro trasferimento e qualificazione, scuole, oratori, cooperatori, ex allievi, e via dicendo.⁷²

d) Sarebbe utile studiare perché tutto questo non si è realizzato che in minima parte. Le ragioni sono certo molte e complesse e tra esse alcune sono, a mio parere, le seguenti.

Il rinnovamento e il ridimensionamento, che ne era la condizione necessaria, non furono sentiti come fatti indilazionabili, dato il peso della tradizione, la mancata lettura dei segni dei tempi (cambiamenti socioreligiosi, diminuzione di vocazioni, assunzione

⁶⁷ Ivi.

⁶⁸ Cap. Gen. XIX, *Atti*, p. 30-31.

⁶⁹ Cap. Gen. XIX, *Atti*, p. 26, 29 e 22.

⁷⁰ Cap. Gen. XIX, *Atti*, p. 106, 107, 111, 44.

⁷¹ Cap. Gen. XIX, *Atti*, p. 44, 45 e *passim* molte volte.

⁷² Cap. Gen. XIX, *Atti*, funzionamento del consiglio, p. 30: compiti dell'ispettore, p. 168-170, 179, 181, 189, 193, 194, 196...; cura dei cooperatori, p. 157, 290; studi, p. 64; oratori, p. 139; Figlie di Maria Ausiliatrice, p. 164-166; Ex allievi, p. 162; direzione spirituale, p. 97; cura del personale giovane, p. 59, 60, 61; vocazioni, p. 49-50; giovani lavoratori, p. 125. È possibile cogliere dovunque la dimensione pastorale, forse troppo grande, richiesta alla sua azione.

di responsabilità di ceti nuovi — laici, donne, giovani — nella Chiesa, incapacità di uscire da un certo isolamento che mentre conservava apparentemente certi valori impediva loro un'incarnazione più piena e un rinnovamento come pure l'assimilazione di altri creduti non pertinenti), la scarsa penetrazione dello spirito e della ecclesiologia del Vaticano II, l'illusione che la crisi di cui si avvertivano i sintomi fosse superabile con rigide formule di contenimento, la confusione di inquietudini giustificate, specie nei giovani, con pretese velleitarie, il fatto che ogni opera si sentiva ancora valida avendo creato attorno a sé un piccolo mondo. Una seconda serie di ragioni, collegate con le prime, credo che si debba cercare nella mancata individuazione degli strumenti necessari per volgarizzare le deliberazioni e attuarle nelle ispettorie, nelle comunità, nei singoli, la cui coscienza forse non fu sufficientemente stimolata per il fatto che le deliberazioni del capitolo, non essendo « costituzionalizzate », parvero a molti, ormai abituati ad obbedire solo a precise norme giuridiche, solo dei pii desideri, delle esortazioni, comunque non cogenti.

A monte di tutto credo che ci sia stato anche il fatto che non fu affermata con sufficiente vigore la missione come idea forza di rinnovamento e di fedeltà dinamica a Don Bosco e di risposta alle interpellanze dei tempi, né di conseguenza, individuate le direttrici, o strade, di rinnovamento. Di positivo c'è che il capitolo generale XIX, pur essendo più un'opera di vertice che di comunione mondiale, e cadendo perciò in un terreno psicologicamente poco preparato, suscitò inquietudini e interrogativi che crearono un ben diverso clima per il capitolo generale speciale.

Il Capitolo Generale Speciale

Tra le richieste dei capitoli ispettoriali speciali in vista del capitolo generale speciale c'era che la considerazione della comunità non si chiudesse a quella locale, ma si aprisse all'ispettoria che era già unità basica di beni, di opere, di responsabilità apostoliche e che poteva essere fomentata con l'informazione fraterna, gli incontri, i programmi.⁷³ Per il rinnovamento delle strutture

⁷³ *Radiografia*, vol. II, cap. I, p. 45-46.

ispettoriali si evidenziavano i seguenti punti: a) introdurre qualche forma di intervento dei confratelli nella scelta dell'ispettore e dei suoi collaboratori mediante qualche presentazione al Rettor maggiore e al suo consiglio per la nomina; b) aumentare le competenze degli ispettori e degli organi ispettoriali (decentramento, pluralismo, sussidiarietà); c) ampliare gli interventi del consiglio nel governo dell'ispettoria (collegialità e corresponsabilità); d) istituzionalizzare le consulte tecniche e i delegati, onde l'ispettore fosse più libero per una azione pastorale e per maggiori contatti spirituali con i confratelli; e) rinnovare il capitolo ispettoriale con una struttura più rappresentativa e con competenze maggiori; i capitoli ispettoriali, cioè, chiamati per la prima volta ad occuparsi dei problemi della congregazione e delle ispettorie intravedono la possibilità di più qualificate espressioni della comunità ispettoriale, soprattutto in sede di programmazione e di ridimensionamento; f) dialogare con i confratelli e le comunità prima di decisioni che li riguardano.⁷⁴

Il Capitolo Generale Speciale ha dato risposta globalmente positiva a tali attese. Ha, infatti, delineato alcuni orientamenti sulle strutture della vita religiosa salesiana, in particolare di quelle di governo, intesi a realizzare insieme all'unità il pluralismo, insieme alla stabilità la flessibilità e l'adattabilità ad ogni livello, comprese le ispettorie.⁷⁵ Partendo dal pensiero di Don Bosco, ha concluso che l'unità della congregazione va continuamente ristudiata⁷⁶ ed ha il suo perno nell'adesione cordiale al Rettor maggiore, quasi rinnovata presenza del fondatore. Ha accettato il decentramento nell'unità, dove non manchi il servizio dell'autorità con un autentico potere di governo,⁷⁷ la partecipazione e la corresponsabilità nella programmazione e nell'esecuzione dove l'autorità promuove, guida, stimola il contributo di tutti mediante il dialogo personale e comunitario,⁷⁸ la sussidiarietà, la « conveniente autonomia responsabile » a livelli intermedi con una « equa distribuzione di poteri tra i diversi organi di governo ».⁷⁹ Queste affermazioni

⁷⁴ *Radiografia*, vol. IV, cap. 4, p. 68ss.

⁷⁵ CGS, § 706, 707, 708.

⁷⁶ CGS, § 713-720.

⁷⁷ CGS, § 721s; Cost. 1972, art. 124.

⁷⁸ CGS, § 721s; Cost. 1972, art. 126.

⁷⁹ CGS, § 636, 720, 723ss; Cost. 1972, art. 127.

che introducono il discorso del capitolo sulle strutture mondiali e locali hanno influenzato anche quelle ispettoriali.

Il rinnovamento della comunità è l'idea centrale del Capitolo Generale Speciale.⁸⁰ Percorrendone i documenti si riporta la sensazione che nella definizione di comunità rinnovate, nella ricerca dei loro fondamenti biblici, teologici, storici, psicologici, salesiani, nelle indicazioni per la loro costruzione si sia verificato un « centro di convergenza del programma di rinnovamento »⁸¹ della vita, dell'azione e della spiritualità salesiana.⁸² La vita di « comunione » è posta come elemento di mediazione tra la missione e i suoi servizi e la consacrazione; chiamati da Dio ad una missione — quella di Don Bosco —, i salesiani si uniscono e si consacrano per una testimonianza più fulgida e un servizio più pieno.

Tutta la congregazione è vista, in prospettiva ecclesiale, come una comunità fraterna e apostolica, non monolitica anche se una, ma articolata per meglio rispondere alle situazioni diverse e meglio utilizzare per il compimento della missione i carismi dei gruppi e dei singoli. Le articolazioni sono le comunità locali — che possono ancora articolarsi — e, soprattutto, le comunità ispettoriali, perché, « come nella Chiesa universale l'unità si articola nel pluralismo delle Chiese particolari e nei gruppi di base, così la congregazione salesiana si articola nelle comunità ispettoriali e queste in quelle locali, che sono il luogo e il modo concreto in cui si realizza la vocazione salesiana » che trova la sua unità attorno al Rettor maggiore e alle costituzioni, nello spirito e nella missione, mediante la comunicazione fraterna, la solidarietà, il servizio comune all'opera pastorale della Chiesa. Negli orientamenti operativi dei vari documenti è la comunità ispettoriale che viene indicata come il perno dell'azione di rinnovamento che ha i suoi strumenti nel capitolo e nel consiglio ispettoriale,⁸³ con azione di stimolo della vita religiosa e pastorale e ristrutturazione delle comunità locali,⁸⁴ con compiti di ridimensionamento delle opere e di sperimentazione di nuove attività e tipi di comunità,

⁸⁰ CGS, § 513.

⁸¹ L. RICCERI, Introduzione ai documenti del CGS, p. XVII-XVIII.

⁸² CGS, documenti 8° e 9°, § 485-555.

⁸³ CGS, § 512.

⁸⁴ CGS, § 513.

con la comunicazione, la solidarietà e la concessione di spazio a iniziative dei confratelli nell'ambito della missione.⁸⁵

Anche il rinnovamento della preghiera individuale e comunitaria è demandato in parte alla comunità ispettoriale.⁸⁶ Perciò si può dire che se l'ispettoria non si impegnasse nei compiti che il Capitolo Generale Speciale le assegna per l'applicazione di molte decisioni capitolari e per assumere concrete responsabilità decisionali che le sono demandate in omaggio al decentramento, ci sarebbe da temere seriamente che non si ottenga il rinnovamento per cui il Capitolo fu celebrato,⁸⁷ in quanto esso ha fatto due affermazioni solenni: a) che la comunità ispettoriale è responsabile della comunione tra le comunità locali e mondiale e del loro aprirsi al servizio salesiano alla Chiesa locale;⁸⁸ b) che elemento fondamentale del rinnovamento della nostra vita religiosa è la « riscoperta e rivalutazione della comunità ispettoriale, come mediatrice di unione delle comunità locali tra loro e con le altre ispettorie e con la comunità mondiale ».⁸⁹ Infatti solo la comunità ispettoriale ha strumenti sufficienti di formazione e aggiornamento dei confratelli e spazio per utilizzare meglio le loro doti di natura e di grazia.

La comunità ispettoriale negli orientamenti del Capitolo Generale Speciale

Il Capitolo Generale Speciale introduce per la prima volta questo nome quando afferma che non sono i singoli confratelli titolari della missione, ma che, a partire da Don Bosco, essa « viene affidata alla congregazione intera e alle sue comunità ispettoriali e locali »;⁹⁰ per cui ogni salesiano deve sentirsi solidale con i suoi confratelli nel compimento di un servizio della Chiesa locale per cui « la comunità ispettoriale ha un particolare rilievo nella responsabilità del lavoro apostolico; infatti costituisce l'unità istituzionale salesiana che corrisponde meglio ad una Chiesa locale ».⁹¹

⁸⁵ CGS, § 516.

⁸⁶ CGS, § 555ss.

⁸⁷ CGS, Documento 20°, § 759, 760, 761, 763.

⁸⁸ CGS, § 506.

⁸⁹ CGS, § 512.

⁹⁰ CGS, § 29.

⁹¹ CGS, § 84.

Atteso il rilievo che negli orientamenti pastorali del Concilio ha la Chiesa locale, balza subito agli occhi l'importanza che ha questa collocazione, che direi « ecclesiale », della ispettoria.

Altrove è detto che il rinnovamento della vita salesiana deve avvenire tenendo conto: della *nostra tradizione* e cioè il servizio voluto e reso da Don Bosco al Papa e ai vescovi; *dei segni dei tempi* e cioè il valore attribuito alle Chiese locali. Ciò induce a « considerare il valore pastorale di ogni ispettoria » da cui deve conseguire: a) lo studio del modo originale di presenza salesiana richiesto; b) un accordo « più organico » con altri organismi locali che hanno la nostra stessa missione; c) una attenzione speciale agli orientamenti dei vescovi e delle conferenze episcopali; d) la creazione di organi tecnici per l'intercomunicazione, l'informazione, lo scambio e l'animazione; e) un maggiore impegno di scambi fraterni e frequenti tra le varie comunità ispettoriali e con il Rettor maggiore, « segno sensibile della nostra unità » a legittimo sostegno della unità di vocazione, di missione e di spirito, affinché il legittimo pluralismo non rompa, ma arricchisca la comunione interna della congregazione.⁹²

L'ispettoria diviene così una *comunità apostolica aperta* e assume tutta una serie di impegni pastorali come: l'adeguamento delle sue strutture per l'evangelizzazione, il servizio ai giovani, le missioni; l'oculato e coraggioso ridimensionamento delle opere; l'invio « comunitario » di alcuni confratelli a compiere la missione fuori delle opere stesse; un certo maggior rilievo dato alle « attività salesiane » in confronto delle « opere »; la creazione di servizi tecnici che il lavoro pastorale richiede; le sperimentazioni di nuovi tipi di comunità, ecc.⁹³

Quanto poi alle esigenze di quelli che si possono chiamare « spazi pastorali », superano l'ambito delle singole ispettorie, come là dove alcune di esse esistono nel territorio di una conferenza episcopale nazionale o regionale, la ricerca di un migliore compimento della missione nella Chiesa le deve spingere alla ricerca di una unità più vasta, mediante la costituzione di *conferenze ispettoriali*, per affrontare insieme la soluzione di comuni problemi di vita religiosa e di comuni servizi di azione pastorale.⁹⁴

⁹² CGS, § 185.

⁹³ CGS, § 337, 338, 392, 475, 513, 618s.

⁹⁴ Cost. 1972, art. 160; Regol. 1972, art. 123, 130.

La comunità ispettoriale nelle costituzioni e nei regolamenti

a) Le costituzioni del 1966 presentavano ancora l'ispettoria quasi esclusivamente come una struttura sorta per esigenze di espansione geografica e di unità di governo e di disciplina religiosa, quindi, come un fatto « interno » della congregazione. Infatti le costituzioni ripetevano la formula del 1873: « Conforme al numero delle case, il Rettor maggiore costituisce nella società, con il consenso del Consiglio superiore, le province o ispettorie, impetrandone licenza dalla Santa Sede », ⁹⁵ con l'unica novità dell'inserimento del termine « provincia » a lungo ostracizzato. Il Capitolo Generale Speciale, almeno implicitamente, ha accolto tutti gli elementi della legislazione precedente, ma li ha inseriti in ben altro contesto, dandoci una definizione comprensiva dei contenuti religiosi, pastorali e comunitari dell'ispettoria:

« L'ispettoria riunisce in *una comunità più vasta diverse comunità* locali. Viene canonicamente eretta dal Rettor maggiore con il consenso del suo Consiglio *quando si presentano le condizioni necessarie e sufficienti* per promuovere efficacemente,

in una determinata circoscrizione giuridica,

la *vita e la missione* della congregazione

con *l'autonomia* che le compete secondo le costituzioni.

Attraverso le sue strutture, l'ispettoria *favorisce i vincoli di comunione* fra i soci e le comunità locali,

per offrire *un servizio più efficiente ed organizzato* alla Chiesa locale ». ⁹⁶

b) Gli elementi comunitari e pastorali della definizione vengono completati quando il Capitolo chiede all'ispettore di esercitare il suo servizio collegialmente con il consiglio e « con carità e senso pastorale in vista della formazione di una comunità fraterna ispettoriale » e di « animare la vita religiosa e l'azione apostolica dell'ispettoria, curare la formazione integrale e permanente dei confratelli ». ⁹⁷ Le costituzioni impongono all'ispettore la consultazione del consiglio « nelle cose di maggiore importanza », come l'apertura di nuove case, la modifica dello scopo delle ope-

⁹⁵ Cap. Gen. XIX, Cost. 85.

⁹⁶ Cost. 1972, art. 162.

⁹⁷ Cost. 1972, art. 167, 168.

re, l'istituzione di « opere straordinarie », le sperimentazioni.⁹⁸ La collegialità è suggerita anche negli orientamenti e decisioni⁹⁹ varie, come pure l'ascolto delle comunità locali nelle cose che le interessano¹⁰⁰ e della comunità ispettoriale nella nomina dei superiori locali,¹⁰¹ alcuni dei quali per sussidiarietà sono designati dalle stesse comunità.¹⁰²

Mettendo a confronto il consiglio ispettoriale del 1965 con il consiglio della comunità del 1971, si trova subito una differenza notevole. Il consiglio della comunità è proporzionato al numero dei confratelli ed è rappresentativo delle attività ed inoltre in parte elettivo ed in parte di nomina superiore. Il consiglio ispettoriale del 1965 era in parte rappresentativo di attività dell'ispettoria; il nuovo consiglio ispettoriale invece è soprattutto un organo di direzione pastorale in quanto le rappresentanze sono mandate al capitolo ispettoriale e la consulenza tecnica è lasciata alle apposite consulte ed uffici.^{102a}

Il Capitolo Generale Speciale non ha accolto la proposta di fare eleggere i consiglieri dal capitolo ispettoriale o dai confratelli, ma ha introdotto anche per loro la « consultazione » in modo che l'ispettore e il consiglio superiore possano sentire la voce della base ed insieme dotare l'ispettoria di un organo che lavori in sintonia con l'ispettore.

c) Le *consultazioni* per la scelta dell'ispettore e dei suoi consiglieri estese a tutti i confratelli contribuiscono alla formazione del senso comunitario in ispettoria,¹⁰³ interessando tutti al governo di essa. Anche la segnalazione dei confratelli tra cui scegliere i direttori delle comunità locali — una volta di esclusiva nomina dell'ispettore — stimola il senso comunitario di tutti.¹⁰⁴

d) Significativo valore comunitario ha il *capitolo ispettoriale*, « riunione fraterna nella quale le comunità rafforzano il senso

⁹⁸ CGS, § 515; Cost. 1972, art. 172.

⁹⁹ Cost. 1972, art. 162.

¹⁰⁰ Regol. 1972, art. 136, 144.

¹⁰¹ Cost. 1972, art. 183, 187, 191, 192, 193.

¹⁰² Cost. 1972, art. 187, 194.

^{102a} Cap. Gen. XIX, *Atti*, p. 30 e Cost. 1972, art. 95; Regol. 1972, art. 185 e 186.

¹⁰³ Cost. 1972, art. 169, 174, 183.

¹⁰⁴ Cost. 1972, art. 187, 188, 189.

della loro appartenenza alla comunità ispettoriale, attraverso la comune sollecitudine per i problemi generali... assemblea rappresentativa di tutti i confratelli e delle comunità locali... Delibera su ciò che spetta e riguarda l'ispettoria », salve le competenze dell'ispettore e del Rettor maggiore con i loro consigli.¹⁰⁵ In confronto alla prassi precedente cresce il numero delle convocazioni: ogni tre anni e in precedenza dei capitoli generali e quando l'ispettore con il suo consiglio lo giudica conveniente « per il bene dell'ispettoria » e ottenga il consenso del Rettor maggiore.¹⁰⁶ Primo suo compito non è più l'elezione di « uno o più delegati al capitolo generale », ma occuparsi del buon andamento dell'ispettoria, promuovendo la vita religiosa e pastorale, l'applicazione concreta delle deliberazioni del capitolo generale, la sua preparazione, la formulazione dei direttori ispettoriali e direttive che devono essere approvate dal Rettor maggiore.¹⁰⁷ L'azione del capitolo ispettoriale ha significativo rilievo in merito alla povertà personale e comunitaria, problema delicato ed importante, specie oggi, per cui è augurabile che vi si prendano chiare posizioni e si abbia il coraggio di farle eseguire.¹⁰⁸ Significativa anche la competenza in fatto di esercizi e ritiri, così importante per il livello spirituale dell'ispettoria.¹⁰⁹ La partecipazione di tutti i confratelli alla elezione dei delegati sottolinea il carattere di assemblea rappresentativa, anche se c'è un discreto numero di membri di diritto.¹¹⁰ Il fatto che le scelte di uomini e di orientamenti fatti dal capitolo ispettoriale abbiano influenza sugli orientamenti del capitolo generale, fa di quest'organo un mezzo di prim'ordine per unire le comunità locali da cui esso promana, con la comunità mondiale influenzando sugli orientamenti di tutta la congregazione.

e) Salva la consultazione, non vincolante ma obbligatoria, dell'ispettoria è sempre il Rettor maggiore a nominare l'*ispettore* che « adempie il suo ufficio in unione con lui »¹¹¹ con ruolo di

¹⁰⁵ Cost. 1972, art. 177.

¹⁰⁶ Cost. 1972, art. 187.

¹⁰⁷ Cost. 1972, art. 177, 178.

¹⁰⁸ Regol. 1972, art. 64, 65, 71, 175; cfr Cost. 1972, cap. IX.

¹⁰⁹ Cost. 1972, art. 63; Regol. 1972, art. 49.

¹¹⁰ Cost. 1972, art. 179.

¹¹¹ Cost. 1972, art. 169.

collegamento con il consiglio superiore,¹¹² ordinariamente tramite il consigliere regionale.¹¹³ Egli è sempre l'ordinario religioso che esercita su tutte le case e i soci dell'ispettoria potestà ordinaria in foro esterno ed interno¹¹⁴ e come tale sacerdote.¹¹⁵ Può comandare in forza del voto di obbedienza,¹¹⁶ ma gli è sempre richiesta una molteplice consultazione.¹¹⁷ Inoltre deve servirsi di quegli organi tecnici — uffici, assemblee, consulte, esperti, osservatori, delegati — e tenere quei collegamenti interni ed esterni che rendano più illuminata la sua opera di governo, e più incisiva la collaborazione pastorale. Per il collegamento con le conferenze ispettoriali gli viene dato di volta in volta dal suo consiglio un delegato.¹¹⁸ Gli atti del suo governo, i suoi compiti e i suoi doveri, come i requisiti per la sua elezione sono rimasti sostanzialmente immutati, salva la facoltà di costituire delegazioni¹¹⁹.

Il carattere pastorale del suo servizio lo porta a curare i rapporti con la Chiesa locale,¹²⁰ le Conferenze episcopali, gli altri superiori religiosi¹²¹ e, durante la visita annuale, ad estendere la revisione di vita con le comunità allo « zelo apostolico delle attività pastorali »,¹²² incontrando oltre i confratelli anche « le altre persone impegnate nelle nostre opere in spirito di servizio e di fraterna comunione con loro ».¹²³

Particolarmente sottolineata la sua missione di animatore, di centro di unione, di padre e costruttore della comunità ispettoriale.¹²⁴ Tocca a lui adattare alla vita dell'ispettoria quanto il Capitolo Generale Speciale ha detto sulla missione, lo spirito, la comunione,¹²⁵ favorire la « crescita » dei confratelli chiamandoli alla

¹¹² Regol. 1972, art. 132.

¹¹³ Regol. 1972, art. 128.

¹¹⁴ Cost. 1972, art. 169.

¹¹⁵ Cost. 1972, art. 173.

¹¹⁶ Cost. 1972, art. 92.

¹¹⁷ Cost. 1972, art. 172; Regol. 1972, art. 142.

¹¹⁸ Regol. 1972, art. 124.

¹¹⁹ Cost. 1972, art. 165, 166; Regol. 1972, art. 135-142.

¹²⁰ Cost. 1972, art. 162.

¹²¹ Regol. 1972, art. 132.

¹²² Regol. 1972, art. 134.

¹²³ Regol. 1972, art. 133.

¹²⁴ Cost. 1972, art. 167, 168.

¹²⁵ Cost. 1972, art. 40-49.

corresponsabilità, dal momento che « la vita comune esige la partecipazione responsabile di tutti i membri alla vita e all'azione della comunità locale, ispettoriale e mondiale, non solo sul piano dell'esecuzione, ma anche su quello della programmazione e della organizzazione, secondo i rispettivi ruoli e competenze. Questa corresponsabilità esige anche la partecipazione nel modo più conveniente alla scelta dei responsabili del governo ai vari livelli e alla elaborazione delle decisioni più significative. È dovere della autorità promuovere e guidare questo contributo, mediante il dialogo personale e la riflessione comunitaria », di cui occorre stabilire i modi e i tempi e creare gli strumenti che la rendano possibile,¹²⁶ come consultazioni ed assemblee, da cui bisogna però tenere lontano strumentalizzazioni e demagogie. Dovendo lui stesso considerare molte delle sue funzioni in congregazione alla luce della sussidiarietà e del decentramento, che aumentano le sue responsabilità ed ambiti decisionali, dovrà promuovere questi atteggiamenti nella sua ispettoria.¹²⁷

Il suo primo compito è « promuovere la carità tra i confratelli... coordinare l'impegno di tutti, ... animare, orientare, decidere » — egli dispone di un « autentico potere di governo »¹²⁸ — « rettificare in modo che venga realizzata la nostra missione ». È lui che deve « animare la vita religiosa e l'azione apostolica dell'ispettoria, curare la formazione integrale e permanente dei soci, specialmente dei novizi e dei giovani confratelli... ».¹²⁹ Le nuove norme sulla visita ispettoriale gli offrono la facoltà di farsi aiutare dai consiglieri ispettoriali, evitando così certe odiosità e risentimenti e facendone occasione di incontro costruttivo con i confratelli,¹³⁰ e di migliore conoscenza delle situazioni e delle persone soprattutto per meglio inserirle nella ricca gamma di servizi che l'ispettoria offre, utilizzando così le doti di cui il Signore le ha arricchite.

Alla formazione dello spirito comunitario ispettoriale servirà moltissimo la circolazione delle idee e delle informazioni e la pro-

¹²⁶ Cost. 1972, art. 126.

¹²⁷ Cost. 1972, art. 127.

¹²⁸ Cost. 1972, art. 125.

¹²⁹ Cost. 1972, art. 129.

¹³⁰ Regol. 1972, art. 197, 133, 134.

mozione di incontri — anche spontanei, ma sempre « aperti » — dei confratelli in cui si mettono a confronto esperienze e programmi, metodi ed orientamenti, e si cercano insieme soluzioni o si fa la revisione e la critica fraterna e costruttiva, e si cercano collaborazioni,¹³¹ favorendo la conoscenza e l'amicizia tra confratelli e comunità.

Appena all'esterno della comunità ispettoriale, esiste come compartecipe della missione e come ponte verso la Chiesa ed il mondo e come strumento con cui offrire a movimenti sempre più vasti il carisma salesiano, la nostra famiglia, verso i cui gruppi l'ispettore è responsabile dell'animazione salesiana e di cui si deve sapere suscitare la collaborazione. Sono particolarmente i cooperatori, salesiani esterni che Don Bosco voleva associati alle nostre comunità, quasi loro « anima » e completamento. Dopo il Capitolo Generale Speciale non è concepibile una comunità ispettoriale che non si apra a queste prospettive fortemente rinnovatrici della nostra vita e dell'azione.

Penetrando lo spirito dei documenti del Capitolo Generale Speciale, si scoprirà certamente che al di là di quanto essi dicano di fare o di evitare, ci sono molte cose che essi suppongono, suggeriscono, rendono possibili, specialmente se vi si fa sopra una seria riflessione comunitaria, che può essere anche medicina di travisamenti o deviazioni. Occorre anche per questo che l'ispettoria sia la comunità,

« che decide e incoraggia le nuove attività,
cura la continuità delle opere,
coordina il lavoro pastorale,
promuove la solidarietà,
pensa con amore ai nuovi fratelli,
ne cura la formazione,
ne piange le perdite,
gode per la loro riuscita e per le loro felici ricorrenze,¹³²
e fa posto alla differenziazione e alla giusta autonomia delle case. Così « la comunità locale è inserita nella comunità ispettoriale. E questa è collegata a tutta la congregazione, di cui è parte inte-

¹³¹ CGS, Documenti 8° e 9°; Cost. 1972, art. 50-67; Regol. 1972, art. 33-54.

¹³² Cost. 1972, art. 57.

grante ». È l'unità tanto voluta da Don Bosco, che ritorna con le ricchezze del pluralismo ed è lo spirito di famiglia che ritorna con quello comunitario.

Conclusioni

Nelle prime costituzioni che riflettono il pensiero di Don Bosco, la comunità salesiana è una sola, quella di Valdocco di cui le nuove fondazioni sono un'articolazione, il direttore rappresenta la paterna autorità esercitata nella casa madre da Don Bosco e dai suoi successori. In tale situazione non si sente necessità di organi intermedi. Il Rettor maggiore e i suoi diretti collaboratori tengono i collegamenti sia giuridici che di informazione, e di scambio di beni e del personale; e l'unità è mantenuta e rafforzata oltretutto dal prestigio del Rettor maggiore, successore di Don Bosco, anche dalla « partecipazione » di tutte le comunità e i confratelli alle scelte più importanti della congregazione: come il capitolo generale con la presenza di tutti i direttori e l'elezione del Rettor maggiore e dei superiori da parte di tutti i professi perpetui prima, da parte dei direttori e delegati delle comunità locali poi.

Quando il numero e la distanza delle comunità locali rendono difficile ai membri del capitolo superiore mantenere i collegamenti con la periferia, si pensa di istituire dei « visitatori » o « ispettori » con giurisdizione di volta in volta delegata, e compiti di vigilanza, di disciplina, di informazione, di collegamento e di rappresentanza del Rettor maggiore presso le varie comunità. Tali « visitatori » o « ispettori » vengono presentati come la versione salesiana dei « provinciali » religiosi, ma ne differiscono profondamente in quanto lungi dal produrre qualche articolazione nuova nella Società, essi ne devono garantire invece l'unità attorno al Rettor maggiore non solo dal punto di vista giuridico, ma anche religioso.

L'ispettore in un primo tempo è responsabile solo davanti al Rettor maggiore che lo manda e a cui riferisce. Non ha un consiglio; il capitolo ispettoriale ha compiti molto limitati. Il progressivo ridursi del numero dei partecipanti alle elezioni dei superiori e ai capitoli generali mentre aumenta il numero dei membri della congregazione, da una parte isola sempre più il capitolo superiore,

e dall'altra distacca sempre più le comunità locali dalla partecipazione alla vita della congregazione, per cui si comincia a sentire il bisogno di un organo intermedio. Così lentamente per la natura delle cose e per ragioni di diritto canonico le ispettorie vanno acquistando lineamenti di provincia religiosa: nasce il consiglio, si assumono compiti nuovi, almeno quelli riconosciuti dal diritto comune e con qualche autonomia nella formazione e distribuzione del personale, l'amministrazione, ecc., e altri compiti.

Contemporaneamente alla progressiva « provincializzazione », le ispettorie subiscono un processo di lenta prevalenza degli aspetti disciplinari, giuridici, amministrativi, di efficienza delle opere e la perdita di molti valori pastorali, religiosi, salesiani, familiari e umani che erano presenti all'inizio e facevano della congregazione una famiglia attorno al Rettor maggiore; l'unità rischia di diventare uniformità a scapito dello spirito di famiglia. I successori di Don Bosco avvertono questo pericolo e intervengono con le loro « circolari » per esortare gli ispettori a compiere il loro ufficio di vigilanza e di governo conservando alla autorità il carattere paterno, di famiglia, come al tempo di Don Bosco e la preoccupazione pastorale.

Il recupero dei valori salesiani dell'inizio: spirito di famiglia, partecipazione, interscambio, solidarietà, ecc., appare possibile solo dando all'ispettoria — provincia canonica ormai giuridicamente perfetta — un carattere di vera comunità religiosa intermedia e di articolazione della comunità mondiale. Tale « recupero » inizia con il capitolo generale XIX, che inculca il carattere pastorale ad intra e ad extra delle strutture ispettoriali e ne auspica l'adeguamento ai principi del Concilio Vaticano II. Il Capitolo Generale Speciale delinea l'ispettoria come una vera comunità, con compiti di mediazione tra le comunità locali e quella mondiale e tra i salesiani e la Chiesa locale per l'attuazione della missione. Il pluralismo nell'unità della missione e dello spirito attorno al Rettor maggiore, il decentramento, la sussidiarietà, la comunicazione, la partecipazione, lo scambio e il dialogo sono i nuovi valori acquisiti dall'ispettoria. Il capitolo ispettoriale sembra l'organo che più di tutti favorisce la costruzione della comunità e i suoi compiti di mediazione. Il consiglio ispettoriale, con l'accettazione delle consulte tecniche, diviene, attorno all'ispettore, l'organo propulsore della animazione religiosa e della azione pastorale.

BIBLIOGRAFIA

Edizioni delle costituzioni e dei regolamenti

- Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii, Aug. Taur., ex Typis Asceterii Salesiani, 1867.
- Per le edizioni successive fino all'approvazione: M.B., vol. X, cap. 7, appendice 1^a, p. 883ss; 4^a, p. 974ss; 8^a, p. 975ss; 9^a, p. 995 e « postille ».
- Atti e deliberazioni del settimo capitolo generale della Società salesiana, San Benigno Canavese, Tip. e Libr. Salesiana, 1896.
- Atti e deliberazioni dell'VIII Cap. Gen. della Società salesiana, S. Benigno Canavese, Scuola Tipogr. Sal., 1899.
- Constitutiones, ecc..., Aug. Taur., Ex officina salesiana, 1900.
- Regole o Costituzioni e Deliberazioni dei primi sei capitoli generali della Società salesiana, S. Benigno Canavese, Tip. e Libr. salesiana, 1902.
- Deliberazioni... da ritenersi come organiche, Torino, Tip. Sal., 1905.
- Regolamenti della Pia Società di S. Francesco di Sales, Torino, Tip. Sal., 1906.
- Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales, e Deliberazioni organiche, testo latino e italiano, Torino, Tip. Sal., 1916.
- Constitutiones..., Torino, SEI, 1921.
- Costituzioni e Regolamenti, edizioni 1900, 1923, 1954, 1966, Torino; 1972, Roma.

Capitoli generali

- Per i primi si sono viste le notizie nelle *Memorie biografiche*, negli *Annali* del Ceria, negli *Atti del Capitolo superiore*, citandoli volta per volta e le edizioni ricordate sopra.
- Capitolo generale XIX, Atti del Consiglio superiore, Torino 1965.
- Capitolo generale speciale, 1972 Roma.

Circolari dei superiori

- M. RUA, Norme all'ispettore per la visita alle case, in *Lettere circolari*, Torino 1910, p. 69-72; ed. 1965, p. 75-78.
- M. RUA, Doveri degli ispettori, *ivi*, p. 289-307;; ed. 1965, p. 330-347.
- P. ALBERA, Sui principali doveri dei superiori, nella Circolare sulla Disciplina religiosa, in *Lettere circolari*, Torino 1922, p. 71-77; ed. 1965, p. 76-84.
- P. RICALDONE, Fedeltà a Don Bosco santo, in *Atti del Capitolo superiore*, n. 74, marzo 1936.
- P. RICALDONE, La visita canonica alle case salesiane, in *Atti del Capitolo superiore*, n. 94, luglio-agosto 1939.
- P. RICALDONE, Ai nuovi ispettori, fascicolo s.d.

Studi e repertori

- F. DESRAMAUT, *Les Constitutions salésiennes de 1966*, Commentaire historique, Roma, Ispettorato del PAS, 1969-1970.
- A. GUÉBEY et M. DOUTRELUINGNE, *L'Inspecteur, supérieur ordinaire des Salésiens*, Lyon, Groupe Lyonnais de Recherches salésiennes, 1961.
- M. DOUTRELUINGNE, *L'Inspecteur, supérieur religieux des salésiens*, *ib.*, 1961. Groupe Lyonnais de Recherches Salésiennes, *Evolution du texte des « Règlementi della Società salesiana »*, Lyon 1967. È una sinossi delle varie edizioni dei regolamenti rapportati a quelli del 1966.

DISCUSSIONE

Dopo alcuni rilievi di ordine storico sul motivo della convocazione del capitolo generale del 1922, che fu la morte di Don Albera, e sui responsabili della composizione di testi giuridici e liturgici salesiani (Don Vismara e Don Pugliese), la discussione è stata dominata da tre interventi: 1) sulla realtà comunitaria dell'ispettorato salesiano; 2) sulla figura dell'ispettore nella antica tradizione salesiana; 3) sull'evoluzione della comunità ispettoriale nel senso di una Chiesa locale.

L'ispettoria è una comunità?

« Dall'esposizione, osservò un partecipante, ho ricavato il quadro storico delle ispettorie. Ma mi veniva continuamente alla mente una questione: quale criterio consente di dire che le ispettorie nei diversi momenti del loro sviluppo sono state delle comunità? Per me, l'ispettoria è un'istituzione. Come tale essa non realizza mai la comunità. Ci siamo chiesti se Don Bosco aveva il concetto di comunità locale. Ricominciamo a proposito delle ispettorie. Aveva il senso della comunità ispettoriale, e noi stessi l'abbiamo? Non è provato che l'ispettoria sia una comunità. La comunità è un tipo, una forma di socialità. Si è parlato di comunione per le semplici comunità. Mi domando se queste forme istituzionali, che il tempo ha costruito e strutturato, hanno veramente realizzato l'idea di comunità. Comunità implica in effetti partecipazione e corresponsabilità... Occorrerebbe evidentemente definire il termine di comunità... ». Il medesimo partecipante ricordò al riguardo un congresso cui aveva assistito e in cui gli organizzatori avevano distribuito ad ognuno dei partecipanti un libretto contenente duecento definizioni di « comunità ». « L'accordo non è stato raggiunto, aggiunse, ma l'importante è di individuare i valori che decidono della verità di un'organizzazione in forma comunitaria ». Il conferenziere tenne a precisare che non aveva presentato l'ispettoria come una realtà comunitaria bell'e fatta. « Ho detto altra cosa: tra il capitolo XIX (1965) e il XX (1971), ha preso forma un certo tipo di comunità, su cui l'ispettoria ha cercato di modellarsi ».

Evoluzione dell'ispettoria salesiana

Il problema dello sviluppo era stato così posto, come pure quello dell'omogeneità di tale sviluppo. «Ciò che mi preoccupa, disse qualcuno, è di sapere se sono salesiano. Questa mattina ci è stato indicato che parecchie cose sono state imposte a Don Bosco. Questa sera, ci è stato dimostrato che, riguardo alle ispettorie, le intenzioni di Don Bosco erano differenti dalle realizzazioni posteriori. Voleva dei visitatori, non dei veri e propri ispettori locali. Ma allora possiamo considerarci salesiani così come Don Bosco ci ha voluti?». «Uno studio dello sviluppo a partire dalla sola realtà salesiana è insufficiente, fece allora osservare un teologo con sensibilità da storico. Sarebbe necessario studiare tappa per tappa, cinquant'anni dopo cinquant'anni, le situazioni successive della Chiesa, della società e del mondo dopo la nascita dell'opera salesiana. L'interrogativo sollevato perde della sua virulenza se si considera Don Bosco nello sviluppo della realtà religiosa. Ma occorre sicuramente rinunciare all'idea che la congregazione (e le sue ispettorie) sarebbero una Chiesa. Ciò non ha senso. È un grosso errore legato alla mentalità, oggi criticata, sotto il titolo di "salesianismo", dai capitoli ispettoriali che hanno preceduto il Capitolo Generale Speciale. Tale idea non fa parte del concetto di carisma religioso. Noi siamo un elemento del sacramento della Chiesa locale. Tuttavia, il paragone tra l'ispettoria e la Chiesa ha un aspetto comprensibile, perché l'ispettoria deve adattarsi alla situazione della Chiesa locale. Ed è questo tema che, durante tutto lo sviluppo dell'istituzione ispettoriale, deve essere chiarito attraverso i cambi che la Chiesa ha conosciuto in materia di comunione e di comunità».